AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- il combinato disposto degli articoli 110 e 112 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'art. 47 il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale;
- l'art. 48, comma 3 lettera a) il quale prevede che i beni immobili sono mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

VISTA la sentenza G.I.P Tribunale di Roma del 22.04.2011 divenuta irrevocabile il 19.04.2012 nei confronti di TOSERONI Marco, nato a Roma il 05.02.1965. proc. pen. n. 38700/10 (già 6429/06) R.G.N.R. e 18247/10 G.I.P. e la sentenza G.I.P Tribunale di Roma del 26.07.2011, divenuta irrevocabile il 04.05.2012, nei confronti di Nicola Paolo DI GIROLAMO, nato a Roma il 25.06.1960 proc. pen. n. 23533/10 (già 37543/10) R.G.N.R. e 18690/10 G.I.P., con le quale è stata disposta la confisca, ex art. 12 *sexies* del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in danno dei predetti, tra l'altro dell'immobile *sito in Spoleto (PG) via Madonna di Lugo 1, meglio identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 103, part.lla 510, sub 11, 12, 19, 20 e 21 categoria C/2*, ritualmente trascritta presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Perugia – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Spoleto in data 31.03.2015 ai numeri R.G. 1226 e R.P. 1027;

VISTA la nota prot. n. 4557 del 02.02.2016 con la quale questa Agenzia nazionale ha invitato le amministrazioni cui i beni sono destinabili, a formulare una manifestazione d'interesse all'utilizzo del cespite sopra indicato;

VISTA la nota prot. n. 2016/4186 del 16.03.2016 (acquisita al protocollo di questa Agenzia nazionale al n. 11534 del 16.03.2016) con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria ha comunicato, ai sensi dell'art. 2, comma 222 della legge 191/2009, l'interesse della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il cespite in questione per finalità istituzionali (archivio);

Viale Amendola is. 66 n. 2 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n. 12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 -Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

PRESO ATTO che nella riunione del 28.04.2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere all'assegnazione del bene immobile;

DECRETA

l'immobile sito in Spoleto (PG) via Madonna di Lugo 1, meglio identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 103, part.lla 510, sub 11, 12, 19, 20 e 21 categoria C/2, è mantenuto al patrimonio indisponibile dello Stato per essere destinato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alle finalità istituzionali indicate nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 3 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, per finalità istituzionali.

Eventuali oneri e i pesi iscritti o trascritti sul bene anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197 del legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha compiutamente disciplinato la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del decreto legislativo n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)